SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1997.

Individuazione, per aree omogenee, degli eventi, delle colture e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata nel 1997, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

97A1762

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1996-15 marzo 1997 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

97A2173

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 aprile 1997, n. 97.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Commissione

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

b) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

c) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

e) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;

g) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

Testimonianze

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 449):

Presentato dall'on. SIMEONE ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 3 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, X e XIII.

Esaminato dalla commissione VIII il 23 e 25 luglio 1996, 10, 12 e 19 settembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 19 settembre 1996 (atto numero 449-1229/A - relatore on. GERARDINI).

Esaminato in aula il 1° ottobre 1996 approvato il 2 ottobre 1996 in un testo unificato con atto n. 1229 (on. SCALIA ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1413):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 21 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 30 gennaio, 5 e 6 febbraio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 3 aprile 1997.

97G0129

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 20 dicembre 1996, con le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, FIALP/CISAL, CISNAL e CONFSAL.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, «sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3» e che «le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartita, oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'ICE;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);

Vista la lettera prot. n. 26028 del 31 dicembre 1996 (pervenuta il 9 gennaio 1997), con la quale l'ICE, in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 20 dicembre 1996, con le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, FIALP/CISAL, CISNAL e CONFSAL.

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 73, comma 5, e l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale dirigente e specifiche tipologie professionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) concordato il 20 dicembre 1996, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che nella citata direttiva del 7 febbraio 1996 è stato precisato che le aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 «si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 gennaio 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 20 dicembre 1996, con le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, FIALP/CISAL, CISNAL e CONFSAL.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 22 gennaio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 5

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'I.C.E.

2° BIENNIO ECONOMICO 1996-1997

VERBALE

Il giorno 2 aprile 1997, a seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ICE - 2° biennio economico 1996-1997, disposta con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 1997, registrata da parte della Corte dei conti il 25 marzo 1997 - Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 5, si sono riunite, presso la sede dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, l'amministrazione dell'ICE, nella persona dell'amministratore straordinario prof. Fabrizio Onida e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FIALP/CISAL, UGL, CONFSAL.

Nel corso della riunione le parti concordano di procedere alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'I.C.E. - 2° biennio economico 1996-1997, così come concordato in data 20 dicembre 1996.

CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE I.C.E.

Parte economica biennio 1996-1997

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale

Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997. Ad esso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 del CCNL stipulato in data 5 settembre 1996.

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 17, punto 9, del CCNL stipulato in data 5 settembre 1996 sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello 7°	L. 114.000
Livello 6°	» 96.000
Livello 5°	» 80.000
Livello 4°	» 77.000
Livello 3°	» 69.000
Livello 2°	» 64.000

Integrazione stipendiale di quadro livello 7°:

1° grado	L.	15.000
2° grado	»	24.000
3° grado	»	30.000

2. A decorrere dal 1° novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

Livello 7°	L.	113.000
Livello 6°	»	95.000
Livello 5°	»	79.000
Livello 4°	»	75.000
Livello 3°	»	66.000
Livello 2°	»	63.000

Integrazione stipendiale di quadro livello 7°:

1° grado	L.	14.000
2° grado	»	22.000
3° grado	»	26.000

3. A decorrere dal 1° luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

Livello 7°	L.	113.000
Livello 6°	»	95.000
Livello 5°	»	79.000
Livello 4°	»	75.000
Livello 3°	»	66.000
Livello 2°	»	63.000

Integrazione stipendiale di quadro livello 7°:

1° grado	L.	14.000
2° grado	»	22.000
3° grado	»	26.000

4. Gli incrementi tabellari di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applicano ai fini del calcolo del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

5. A partire dal 1° gennaio 1997 lo stanziamento corrisposto a titolo di retribuzione per lavoro straordinario non potrà superare il corrispondente importo a medesimo fine erogato nel corso del 1995, rapportato al numero dei dipendenti in servizio.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

Ai soli fini del trattamento pensionistico, gli incrementi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono riconosciuti integralmente con riferimento alle scadenze e agli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto biennale.

Agli effetti del trattamento di fine rapporto si considerano unicamente gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 4.

Trattamento accessorio

1. Dalla data di approvazione del presente contratto la somma a disposizione per i trattamenti accessori relativi al personale di tutti i livelli, è rivalutata dello 0,97% del monte salari riferito al 1995 così come preso a base per gli incrementi tabellari di cui all'art. 2 del presente contratto.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 saranno destinate ad incrementare gli stanziamenti per gli istituti finalizzati a migliorare la produttività e l'efficienza ed in particolare a favorire la mobilità territoriale del personale e la funzionalità del servizio.

Art. 5.

Premio per la professionalità acquisita

1. Il comma 1 dell'art. 9 del precedente CCNL del personale non dirigente dell'ICE (3 marzo 1991-31 dicembre 1993), viene così modificato:

Al compimento del 25° e 35° anno di servizio effettivo prestato presso l'Istituto sarà corrisposto al dipendente un premio per la professionalità acquisita di importo, rispettivamente, pari all'8% ed al 16% della retribuzione annuale spettante al dipendente nel momento in cui il suddetto diritto matura, qualora il medesimo dipendente abbia svolto la sua attività senza essere incorso nell'ultimo quinquennio in alcuna sanzione disciplinare e previa valutazione positiva dell'attività svolta sulla base dei giudizi in essere alla fine di ogni anno.

2. Per il dipendente che sia incorso nell'ultimo quinquennio nelle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente o che abbia ottenuto giudizi, di cui al precedente comma, insufficienti, il periodo di maturazione del premio per la professionalità acquisita verrà procrastinato di un anno.

Qualora nel corso dell'anno di proroga il dipendente incorra in una nuova sanzione disciplinare o ottenga giudizi insufficienti, la maturazione del premio verrà procrastinata di un ulteriore anno.

Art. 6.

Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali

Per gli effetti di cui all'art. 19 del CCNL del personale non dirigente stipulato il 5 settembre 1996, nei casi di assenze obbligatorie previste per legge o distacchi sindacali, secondo la disciplina vigente, al personale interessato compete la retribuzione prevista dall'art. 17 del predetto contratto con esclusione di quanto previsto alla lettera *C*, punto 1.

97A2860

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1997.

Attivazione degli uffici del territorio di Bologna e Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1996, n. 11192, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Bologna e Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Bologna e Firenze sono attivati a decorrere dal 2 maggio 1997.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari di Bologna e Firenze, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Bologna e Firenze, le conservatorie dei registri immobiliari di Bologna e Firenze, e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di Bologna e Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A2935

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 marzo 1997.

Individuazione dei criteri per la concessione della proroga dei contratti di solidarietà.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui stabilisce che, a seguito dell'applicazione di contratti di solidarietà, la misura del trattamento di integrazione salariale è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione dell'orario di lavoro;

Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 6, nonché il relativo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 febbraio 1996, recante i criteri di priorità per la concessione dei benefici ivi previsti;

Visto l'art. 9, comma 25, ed in particolare la lettera *d)*, della legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui prevede la proroga fino a dodici mesi dei contratti di solidarietà stipulati, senza soluzione di continuità, con determinazione della misura del 70% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con specifico decreto e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale in data 24 dicembre 1996, che ha ripartito le disponibilità del sopra indicato Fondo per l'occupazione, fissando in lire 20 miliardi le risorse finanziarie destinate alla proroga dei contratti di solidarietà di cui al sopra richiamato art. 9, comma 25, lettera *d)*;

Ritenuta l'esigenza, a fronte dei suddetti limiti finanziari, di individuare criteri per la concessione della suddetta proroga, tenendo conto che la stessa può interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e che può essere concessa per contratti di solidarietà già «stipulati», come si evince dal disposto della della norma di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La proroga di cui all'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, può essere concessa per i contratti di solidarietà stipulati prima del 1° dicembre 1996, data di entrata in vigore della suddetta legge, e che si riconnettono, senza soluzione di continuità, a precedenti accordi a carattere solidaristico. Il beneficio consistente nell'incremento dell'ammontare della misura del trattamento di integrazione salariale dal 60 al 70 per cento non può decorrere da data anteriore a quella su indicata.

Art. 2.

I contratti di solidarietà stipulati, in applicazione dell'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, sono a carattere prioritario rispetto a quelli stipulati nel resto del territorio nazionale.

Art. 3.

In considerazione dei limiti finanziari fissati dal decreto ministeriale in data 24 dicembre 1996 citato in premessa, per la concessione del beneficio di cui al precedente art. 1, le imprese sono tenute a presentare specifiche istanze presso le direzioni regionali del lavoro, competenti per territorio. Le istanze verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di inoltro presso le suddette direzioni regionali del lavoro, quale si rileva dalla relativa data di protocollo. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, stante la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.

Art. 4.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli 2 e 3, sono individuati, ai fini della concessione del beneficio consistente nell'incremento dell'ammontare della misura del trattamento di integrazione salariale dal 60 al 70 per cento, i seguenti criteri di priorità:

a) contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;

b) contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;

c) contratti di solidarietà stipulati nel resto del territorio nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1997

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35

97A2877

DECRETO 4 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Casa» a r.l., in Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nella condizione prevista dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «La Casa» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dottor Ascenzo Paolantonio in data 17 settembre 1956, repertorio n. 5073, registro società n. 354, tribunale di Rieti, B.U.S.C. n. 115/55711.

Rieti, 4 aprile 1997

Il direttore: MASI

97A2876

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1997.

Assoggettamento della S.p.a. Gazzena, in Catania, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 30 gennaio 1997 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Gazzena, con sede in Catania, viale Vittorio Veneto n. 59, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettibilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, il dott. Giorgio Mazzanti e la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Gazzena alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.p.a. I.R.A. Costruzioni;

Ritenuto che sussistono i presupposti perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Gazzena e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Gazzena, con sede in Catania, viale Vittorio Veneto, 59, collegata alla S.p.a. I.R.A. Costruzioni, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, nato a Catania il 7 novembre 1936, il dott. Giorgio Mazzanti, nato a Milano l'11 agosto 1928, la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1997

Il Ministro dell'industria - del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A2878

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 15 marzo 1997.

Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura militare; l'art. 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Rilevato che il Consiglio dura in carica quattro anni;

Considerato che l'attuale Consiglio scadrà alla data del 13 giugno 1997;

Ritenuto che deve essere rinnovata la componente elettiva del Consiglio della magistratura militare:

Decreta:

Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.

Le elezioni si svolgerano in Roma presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta n. 2, in una unica tornata dalle ore 9 alle ore 16 della prima domenica e successivo lunedì che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 marzo 1997

Il presidente: SGROI

97A2221

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 aprile 1997.

Trasferimento del portafoglio assicurativo della Cassa generale di assicurazioni S.p.a., in Milano, a Il Duomo assicurazioni S.p.a., in Milano, e decadenza da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Cassa generale di assicurazioni S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 75, relativo al trasferimento di portafoglio e l'art. 65, relativo alla decadenza dall'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni già rilasciate alla società Il Duomo assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Galvani n. 24;

Visti i decreti ministeriali in data 2 novembre 1987, 30 settembre 1993 e 13 dicembre 1994, di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami altri danni ai beni limitatamente al rischio bestiame, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo r.c. autoveicoli terrestri limitatamente alla responsabilità civile del vettore nonché l'attività assicurativa nel ramo assistenza e nel ramo tutela giudiziaria alla società Il Duomo assicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni già rilasciate alla società Cassa generale di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Galvani n. 24;

Visti i decreti ministeriali in data 23 aprile 1988, 30 settembre 1993 e 13 dicembre 1994, di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo altri danni ai beni limitatamente al rischio bestiame, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo r.c. autoveicoli terrestri limitatamente alla responsabilità civile del vettore nonché l'attività assicurativa nel ramo assistenza e nel ramo tutela giudiziaria alla società Cassa generale di assicurazioni S.p.a.;

Viste le deliberazioni assunte dai consigli di amministrazione delle società Il Duomo assicurazioni e Cassa generale di assicurazioni in data 27 giugno 1996 in ordine al trasferimento del portafoglio assicurativo, ad eccezione del ramo grandine, della S.p.a. Cassa generale di assicurazioni alla S.p.a. Il Duomo assicurazioni;

Vista l'istanza presentata in data 3 dicembre 1996, e le successive integrazioni, con le quali le società Il Duomo assicurazioni S.p.a. e Cassa generale di assicurazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento del portafoglio assicurativo, ad eccezione del ramo grandine, della Cassa generale di assicurazioni S.p.a. a Il Duomo assicurazioni S.p.a., con effetto dalle ore 24 del 30 giugno 1996;

Vista la convenzione di trasferimento del suddetto portafoglio sottoscritta dalle società Il Duomo assicurazioni S.p.a. e Cassa generale di assicurazioni S.p.a. in data 20 novembre 1996;

Vista l'istanza di rinuncia all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo grandine presentata dalla Cassa generale di assicurazioni S.p.a. con lettere del 6 marzo e 20 marzo 1997;

Ritenuto che, per il trasferimento di portafoglio di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Considerato che ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente alla rinuncia della Cassa generale di assicurazioni all'esercizio dell'attività nel ramo grandine.

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo, ad eccezione del ramo grandine, della Cassa generale di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano a Il Duomo assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

La Cassa generale di assicurazioni S.p.a. è dichiarata decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate, ivi compresa quella relativa al ramo grandine.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A2867

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Parre dall'ambito territoriale n. 13, Valle del Serio, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica B.T. in località «Monte Alino» da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/13673).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di linea elettrica b.t. (380V) in località «Monte Alino» nel comune di Parre (Bergamo);

che dalle risultanze dell'istruttoria, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte inerente il tracciato della nuova linea elettrica b.t.;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Parre (Bergamo), foglio 17, 21, mappali 2135, 2149, 2465, 1582, 2143, 2142, 2141 dall'ambito territoriale n. 13 Valle del Serio individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica a b.t. (380V) in località «Monte Alino» in comune di Parre (Bergamo) per la sola parte inerente il tracciato da parte dell'Enel-compartimento di Bergamo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

97A2830

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione interna ed architettonica della stazione intermedia dell'impianto di risalita denominato «Carosello 3000» e la costruzione di locali accessori da parte della soc. Livigno Funivie S.p.a. (Deliberazione n. VI/13694).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza della Società Livigno Funivie S.p.a. per la ristrutturazione interna ed architettonica della stazione intermedia dell'impianto di risalita denominato «Carosello 3000» e costruzione di locali accessori;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale n. 5, foglio n. 37 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione interna ed architettonica della stazione intermedia dell'impianto di risalita denominato «Carosello 3000» e costruzione locali accessori da parte della società Livigno Funivie S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

97A2831

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento di un fabbricato rurale con adeguamento igienico-sanitario in località Pra' Campo da parte del sig. Del Simone Claudio. (Deliberazione n. VI/14098).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Del Simone Claudio per la realizzazione di ampliamento fabbricato rurale con adeguamento igienico-sanitario in località Pra' Campo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), mappali n. 37, 33, foglio n. 3, per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento fabbricato rurale con adeguamento igienico-sanitario in località Pra' Campo da parte del sig. Del Simone Claudio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2832

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una bretella di collegamento per regimazione idraulica di un tronco di strada di raccordo alla mulattiera «Sopiane-Tesura» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione numero VI/14099).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Giuseppe Saligari, in qualità di Sindaco *pro-tempore* del comune di Grosotto (Sondrio) per la realizzazione di una bretella di collegamento per regimazione idraulica di un tronco di strada di raccordo alla mulattiera «Sopiane-Tesura»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali n. 37, 38 e 39, foglio n. 4, per la parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una bretella di collegamento per regimazione idraulica di un tronco di strada di raccordo alla mulattiera «Sopiane-Tesura» da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2833

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiuro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di ristrutturazione di una baita in località Valfontana da parte del sig. Pusterla Edoardo. (Deliberazione n. VI/14100).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 13 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Pusterla Edoardo per opere di ristrutturazione baita in località Valfontana;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiuro (Sondrio), mappali n. 21, 22, foglio n. 6, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di ristrutturazione baita in località Valfontana da parte del sig. Pusterla Edoardo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2834

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'area di parcheggio in località Dossa da parte della sig.ra Caspani Caterina. (Deliberazione n. VI/14101).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza della sig.ra Caspani Caterina per la realizzazione area di parcheggio in località Dossa;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappale n. 211, foglio n. 30, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione area di parcheggio da parte della sig.ra Caspani Caterina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2835

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere riguardanti la costruzione di un muro di sostegno e gabbionature per stabilizzare la scarpata in sponda sinistra del torrente Rin del Monte da parte dell'Azienda energetica municipale di Milano. (Deliberazione n. VI/14102).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza dell'azienda energetica municipale di Milano per la realizzazione di opere riguardanti la costruzione di un muro di sostegno e gabbionature per stabilizzare la scarpata in sponda sinistra del torrente Rin del Monte;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale n. 76, foglio n. 61, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione area di opere riguardanti la costruzione di un muro di sostegno e gabbionature per stabilizzare la scarpata in sponda sinistra del torrente Rin del Monte da parte dell'azienda energetica municipale di Milano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2836

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di adeguamento funzionale dell'edificio comunale sito in località «Biancadino» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/14103).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) per la realizzazione di lavori di adeguamento funzionale dell'edificio comunale sito in località «Biancadino»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali n. 73, 62, foglio n. 31 (per la parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione area di lavori di adeguamento funzionale dell'edificio comunale sito in località «Biancadino» da parte del comune di Grosio (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2837

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 1996.

Stralcio di un area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di un impianto di illuminazione pubblica in località «Trepalle» da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/14104).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della gGunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 marzo 1996 è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di impianto di illuminazione pubblica in località «Trepalle»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali n. 37, 356, foglio n. 44 (per la parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di illuminazione pubblica in località «Trepalle» da parte dell'Enel S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 7 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2838

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 aprile 1997

Dollaro USA	1693,78
ECU	1921,93
Marco tedesco	983,33
Franco francese	292,33
Lira sterlina	2749,34
Fiorino olandese	874,62
Franco belga	47,662
Peseta spagnola	11,680
Corona danese	258,16
Lira irlandese	2619,60
Dracma greca	6,257
Escudo portoghese	9,843
Dollaro canadese	1211,75
Yen giapponese	13,411
Franco svizzero	1155,53
Scellino austriaco	139,72
Corona norvegese	243,31
Corona svedese	221,87
Marco finlandese	329,05
Dollaro australiano	1319,79

97A2954

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 579 in data 28 febbraio 1997 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le seguenti società cooperative:

1) «Sentieri culturale del Friuli-Venezia Giulia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 22 settembre 1994 per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Gorizia;

2) «Green Photo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 10 maggio 1991 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste;

3) «C.S.C. Centro servizi contabili - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 19 marzo 1991 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste;

4) «Associazione interprofessionale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 24 luglio 1972 per rogito notaio dott.ssa Lidia Buoniconti di Pordenone.

97A2881

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Holding di partecipazioni industriali S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/97003108 del 3 aprile 1997).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione della soglia rilevante con riferimento alla società in oggetto le cui azioni sono state ammesse alla quotazione ufficiale a partire dal 10 marzo u.s.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Holding di partecipazioni industriali S.p.a. (*)	45,1%	

(*) Società per la quale si rende nota la partecipazione aggregata da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale (allegato *D*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

97A2880

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 17 marzo 1997 concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 24, prima colonna, art. 1, in corrispondenza del «Dollaro USA», dove è scritto: «Lit. *1.528,079*», leggasi: «Lit. *1.568,079*»;

a pag. 26, prima colonna, art. 2, in corrispondenza della «Lira maltese», dove è scritto: «*4.4221,810*», leggasi: «*4.221,810*»;

a pag. 26, seconda colonna, art. 2, in corrispondenza della «Corona Slovacca», dove è scritto: «*48,636*», leggasi: «*48,638*».

97A2924

Comunicato relativo all'estratto del Ministero di grazia e giustizia concernente: «Trasferimento di notai» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1997)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 22, prima colonna, dove è scritto: «*Ferrera* Andrea, notaio residente nel comune di Seravezza, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Roma;», leggasi: «*Ferrara* Andrea, notaio residente nel comune di Seravezza, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Roma;».

97A2927

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189